SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 720-A)

RELAZIONE DELLA 7° COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SPITELLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1980 (V. Stampato n. 302)

d'iniziativa dei deputati AMALFITANO, BIANCO Gerardo, BROCCA, ANDO, FIANDROTTI, COVATTA, MARTINI Maria Eletta, BOSI MARAMOTTI Giovanna, BEMPORAD, BIASINI e SPAGNOLI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 febbraio 1980

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 1980

Onorevoli Senatori. — L'attenzione fortunatamente crescente da parte dei pubblici poteri e dell'opinione pubblica nei confronti della cultura in generale e dei beni culturali in particolare, ha posto in evidenza il tema delle contribuzioni dello Stato a favore delle Accademie e delle istituzioni culturali e la necessità di un sistematico riordinamento ed adeguamento di tali contribuzioni.

Parallelamente si è sviluppato nel più vasto mondo culturale il dibattito sulla validità e vitalità di tali istituzioni nella società contemporanea e largo è stato il consenso manifestatosi attorno ad una risposta positiva a tale interrogativo da parte non solo degli istituti culturali, ma di larghissimi settori della vita culturale ed universitaria, della stampa e della pubblica opinione.

Momento culminante di tale dibattito è stata la Conferenza nazionale delle Accademie e degli Istituti culturali, svoltasi a Roma, nella sede dell'Accademia Nazionale dei Lincei, il 20-21 gennaio 1978, con largo concorso di eminenti studiosi, di scienziati e di operatori culturali.

Governo e Parlamento già nella VII legislatura si erano fatti carico di avviare a soluzione il problema, e solo l'anticipata conclusione della legislatura aveva impedito che un disegno di legge generale, approvato dalla Camera dei deputati e che faceva seguito ad un provvedimento parziale, già divenuto legge dello Stato, giungesse alla definitiva sanzione parlamentare.

In effetti, fin dalla formazione dello Stato repubblicano il problema della definizione degli interventi dello Stato nei confronti delle istituzioni culturali era stato affrontato attraverso la formula dei contributi annuali legislativamente stabiliti e con l'accortezza di realizzare un rapporto fra lo Stato e tali istituzioni improntato al più assoluto rispetto della autonomia di esse e del pluralismo culturale, fondamento essenziale della posizione dei pubblici poteri

nei confronti della cultura in uno Stato democratico.

Un primo gruppo di istituzioni culturali di notevole rilievo venne ammesso al contributo annuo statale con un decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1946, che, dal nome del Ministro che allora trattò specificamente la materia, fu detto « decreto Einaudi ».

Successivamente una serie di provvedimenti legislativi fu adottata per definire o adeguare contribuzioni a favore di enti culturali e talvolta per istituirne di nuovi con preminente carattere pubblico.

Si citano qui i due più importanti provvedimenti e cioè quello per l'adeguamento della normativa e del finanziamento statale all'Accademia Nazionale dei Lincei (la cosiddetta legge Saragat) e quello per il riordinamento della Biennale di Venezia (legge 26 luglio 1973, n. 438, modificata dalla legge 13 giugno 1977, n. 324); più recentemente sono stati adottati altri provvedimenti di adeguamento di contributi già fissati per legge, divenuti non più sufficienti a seguito della svalutazione monetaria.

Ma l'esigenza dell'adeguamento delle sovvenzioni fissate per legge è andata sempre più coinvolgendo tutte le istituzioni culturali, poichè la misura dei contributi annui, determinata spesso nel lontano dopoguerra, è diventata insufficiente e talora irrisoria per tutti gli enti culturali. Tant'è che il Ministero per i beni culturali e ambientali, negli ultimi anni, ha dovuto procedere alla erogazione, agli enti culturali più importanti, di contributi integrativi di quelli fissati per legge, traendoli dal capitolo del bilancio contenente fondi da erogare a favore di altre istituzioni ed associazioni di minore rilevanza e di più varia formazione, non prese in considerazione da specifiche leggi di finanziamento.

Per tutte codeste ragioni e per il sorgere e l'affermarsi recentemente di nuove istituzioni, anche di rilevante importanza, sia il Governo sia numerosi membri del Parla-

mento hanno ritenuto utile negli anni più recenti presentare disegni e proposte di legge istitutive di finanziamenti annui a favore di nuove istituzioni culturali.

È facile comprendere come da quanto sopra esposto discenda la opportunità di procedere ad un riordinamento di tutta la materia e alla creazione di un nuovo e più organico meccanismo per la erogazione, la revisione e l'adeguamento futuro di tali contribuzioni.

Questo è l'intento che si ripromette di realizzare il presente provvedimento.

Esso tiene conto anche di altre due esigenze fondamentali. La prima è quella di farsi carico delle innovazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, lasciando perciò fuori dalla sfera di competenza dello Stato le istituzioni culturali di interesse locale, che il citato decreto affida alla competenza delle Regioni, ponendo anche un termine rigido per la realizzazione di tale « passaggio » secondo quanto stabilito dallo stesso provvedimento. La seconda esigenza è quella di procedere ad una razionalizzazione dell'attuale situazione, caratterizzata da incertezza e varietà di rapporti delle istituzioni culturali con la pubblica amministrazione, stabilendo che esse facciano tutte capo, d'ora innanzi, al Ministero per i beni culturali e ambientali, sia per l'erogazione dei contributi, sia per la vigilanza, ove prevista dagli ordinamenti vigenti e comunque per quanto concerne l'utilizzazione dei contributi statali, con l'unica esclusione di tutte quelle istituzioni scientifiche, culturali e politico-culturali che sono destinate ad esplicare delle attività strettamente connesse con le funzioni svolte da Ministeri (Ministero degli affari esteri, Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ministero della sanità eccetera) che non siano quelli riguardanti la cultura e la istruzione.

Il meccanismo previsto dal presente disegno di legge si fonda sui seguenti elementi essenziali.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, è formulata una tabella contenente l'elenco delle istituzioni che, possedendo particolari requisiti relativi all'operatività e alla disponibilità di idonee attrezzature, sono ammese a contributi annui statali specificamente definiti, facenti carico al bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali, eventualmente integrati dai contributi agli enti medesimi posti dalle leggi attualmente in vigore a carico di altri bilanci e che vengono trasferiti al bilancio del predetto Ministero. La somma complessiva di tali contributi è pari allo stanziamento di cui al capitolo 1605 del bilancio del Ministero per i beni culturali, eventualmente integrato come sopra indicato.

Ogni tre anni con la stessa procedura si provvede all'adeguamento e alla eventuale modifica della tabella in relazione all'effettivo svolgimento delle attività delle istituzioni culturali ed eventualmente in relazione alla svalutazione monetaria. La modifica della spesa complessiva è approvata con la legge annuale del bilancio.

A favore delle istituzioni culturali, non comprese nella tabella, e che abbiano anche esse particolari requisiti, il Ministero per i beni culturali con provvedimento annuale, sentito il Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali, provvede alla erogazione di contributi annuali, traendoli da un altro capitolo, il n. 1606, del bilancio, che pure viene adeguato.

In pari tempo il Consiglio nazionale dei beni culturali, creato con la legge istitutiva del Ministero e attualmente articolato in cinque comitati di settore, viene opportunamente ampliato, e viene istituito un sesto comitato di settore, destinato appunto a trattare le materie relative alle Accademie e agli Istituti culturali.

Le modifiche introdotte dalla 7^a Commissione del Senato, oltre a non comportare variazioni di spesa, vengono incontro alle perplessità sollevate dalla 3^a Commissione. Si raccomanda dunque al Senato l'approvazione del disegno di legge, nel testo proposto da questa Commissione.

SPITELLA, relatore

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore Mancino)

13 febbraio 1980

La Commissione esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Bollini)

13 febbraio 1980

La Commissione esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Testo approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1980 le istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato saranno indicate nella tabella da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Condizione per l'iscrizione nella tabella è che:

- a) gli enti svolgano servizi in campo culturale;
- b) gli enti promuovano attività di ricerca;
- c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

La tabella indicherà anche la misura del contributo a favore di ogni singola istituzione culturale.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1980 le istituzioni culturali elencate nella tabella, di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa. La tabella può includere anche istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscano di contributo finanziario dello Stato, ed è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Condizione per l'iscrizione nella tabella è che:

- a) gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale;
- b) gli enti svolgano e promuovano attività di ricerca;
 - c) identica.

Soppresso.

Non possono essere incluse nella tabella quelle istituzioni culturali che operino strettamente sotto la competenza e la vigilanza di amministrazioni statali non istituzionalmente finalizzate alla istruzione e alla cultura.

La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma. La eventuale modifica degli stanziamenti complessivi, di cui al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, in conseguenza della modifica

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.

Sono fatte salve le contribuzioni straordinarie in occasione di particolari manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

Art. 2.

A decorrere dal 1º gennaio 1980 gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dello Stato concernenti in tutto o in parte contributi ad istituzioni culturali di cui alla tabella sono trasferiti al capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali ed i relativi capitoli di provenienza sono soppressi o correlativamente ridotti.

Le soppressioni e le riduzioni di capitoli da apportare, in relazione al suddetto accorpamento, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato saranno determinate per ciascun Ministero con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri interessati.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali esercita la vigilanza sulle istituzioni culturali di cui al primo comma anche se già attribuita dalle norme istitutive degli enti stessi ad altri Ministeri.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione a fini di pubblica utilità dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

triennale della tabella, ha luogo con la legge annuale di bilancio.

Identico.

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

Art. 2.

Identico.

Identico.

Identico.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali vigila comunque sulla destinazione ai fini istituzionali dei finanziamenti di cui alla tabella e presenta alle Camere una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi che i singoli istituti sono tenuti a presentare annualmente.

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che gli enti rispondano ai requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 1.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- b) gli enti promuovano attività di ricerca;
- c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente Comitato di settore, può sospendere, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente. La sospensione del finanziamento annuale, qualora protratta per sistematica inattività, comporta la esclusione dell'ente dalla tabella in sede di revisione della stessa.

Lo stanziamento del capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è elevato da lire 2.845.335.000 a lire 5.100.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980.

Art. 3.

A partire dall'anno finanziario 1980 lo stanziamento del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è elevato da lire 2.500.000.000 a lire 2.800.000.000.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606 così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può concedere annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La concessione del contributo è subordinata alla tempestiva trasmissione da parte di ciascun ente per ogni triennio al Ministero per i beni culturali e ambientali della documentazione dimostrativa dell'attività svolta nel triennio precedente e del programma di attività da svolgere con il contributo richiesto. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Lo stanziamento del capitolo n. 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, così come rideterminato dal primo comma del presente articolo, è incrementato ulteriormente di lire 2.254.665.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980.

Art. 3.

A partire dall'anno finanziario 1980 lo stanziamento del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali è incrementato di lire 300.000.000.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606 così aumentato, il Ministro per i beni culturali e ambientali può erogare annualmente contributi alle istituzioni culturali non comprese nell'articolo 1, con esclusione di quelle di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Possono essere ammessi al contributo gli enti che abbiano svolto attività per almeno un triennio. Gli enti suddetti sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali la relativa documentazione, unitamente al programma di attività che intendono svolgere utilizzando il contributo richiesto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Per la concessione del contributo è altresì richiesto che:

- a) gli enti svolgano servizi nel campo culturale;
- b) gli enti promuovano attività di ricerca:
- c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

Il riparto dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma del presente articolo forma oggetto di apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

I criteri per la identificazione degli istituti culturali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le relative tabelle di trasferimento alle regioni dovranno essere stabiliti entro il 31 dicembre 1980.

Sullo stanziamento di cui al capitolo n. 1606, aumentato come al primo comma, il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse artistico e culturale o per l'esecuzione di programmi straordinari di ricerca scientifica degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge e degli enti previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La contribuzione straordinaria di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in assemblea plenaria.

Art. 4.

All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunta la seguente lettera:

« i) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

La identificazione degli istituti culturali previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le relative tabelle di trasferimento alle regioni, dovranno essere stabiliti entro il 31 dicembre 1980.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e 2 scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti ».

Art. 5.

Il Comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di Comitato di settore per i beni librari.

È costituito il Comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera *i*) prevista dal precedente articolo 4 durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

Identico.

Identico.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:

« Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell'articolo 4:

- 1) Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
- 2) Comitato di settore per i beni archeologici;
- 3) Comitato di settore per i beni storici ed artistici:
- 4) Comitato di settore per i beni archivistici;
 - 5) Comitato di settore per i beni librari;
- 6) Comitato di settore per gli istituti culturali ».

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Al complessivo onere di lire 2.554.665.000, derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede, quanto a lire 1.000.000.000 e quanto a lire 1.554.665.000, mediante riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 2045 e n. 2113 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

Identico.